

**BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER
L'ASSEGNAZIONE AD OPERATORI DI RETE DEI DIRITTI D'USO DI
FREQUENZE PER IL SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE IN
AMBITO LOCALE**

Area Tecnica n. 4a (Trento) - Rete di I livello n. 1 (Canale 35)

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e ss.mm. recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito TUSMAR);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito la Legge di Bilancio 2018) e, in particolare l’articolo 1, comma 1033;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito la Legge di Bilancio 2019);

VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)*” (di seguito PNAF);

VISTA la delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante “*Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”.

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. *Road Map*) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

VISTO il documento del Ministro dello Sviluppo Economico "*Linee Guida - Procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017)*" posto in consultazione pubblica il 29 marzo 2019;

VISTE le osservazioni alle citate Linee Guida del 29 marzo 2019 fatte pervenire, nell'ambito della citata consultazione pubblica, dagli operatori di rete interessati ad operare in ambito locale;

VISTO il documento "*Linee Guida - Procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017)*", pubblicato il 22 luglio 2019, a seguito della consultazione pubblica, sul sito del Ministro dello Sviluppo Economico;

VISTI i seguenti bandi per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale: Area Tecnica n. 1 rete di II° livello n.2, Area Tecnica n.3 reti di II° livello n. 1 e n. 2, Area Tecnica n. 4 rete di I° livello n. 1 e Area Tecnica n. 4A rete di I° livello n. 1, pubblicati il 15 maggio 2020, Area Tecnica n. 5 rete di II° livello n. 1, Area Tecnica n. 6 rete di II° livello n. 1 e Area Tecnica n. 8 reti di II° livello n. 1 e n. 2, pubblicati il 23 novembre 2020, Area Tecnica n. 9 rete di II° livello n. 4, Area Tecnica n. 11 rete di II° livello n. 1, Area Tecnica n. 13 rete di II° livello n. 1, Area Tecnica n. 15 reti di II° livello n. 2 e n. 3, Area Tecnica n. 16 rete di II° livello n. 1 e Area Tecnica n. 18 rete di II° livello n. 2, pubblicati il 16 dicembre 2020;

CONSIDERATO che in esito alla procedura di gara di cui ai bandi sopra citati nessun operatore si è aggiudicato il relativo diritto d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale;

CONSIDERATA l'esigenza di emanare un nuovo bando per ciascuna rete di ogni Area Tecnica individuata dal PNAF, per la quale non risulti alcun assegnatario dei diritti d'uso ad esito della precedente procedura di gara;

DETERMINA

ART. 1

(Oggetto della procedura)

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Viale America, 201-00144 Roma (di seguito Ministero) indice una procedura, in attuazione dell'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del servizio

televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alla rete locale di primo livello n. 1, dell'Area Tecnica n. 4a (Trento) di cui al PNAF ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi selezionati nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1034, della citata legge di Bilancio 2018.

2. Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali.
3. Ai fini della presente procedura, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del supporto tecnico della Fondazione Ugo Bordoni, come previsto dalla Convenzione quadro fra FUB e MISE del 16 maggio 2018, in attuazione delle previsioni dell'Art. 1 comma 1039 e comma 1042 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

ART. 2

(Soggetti ammessi alla procedura)

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, gli operatori di rete in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche o che abbiano presentato una "segnalazione certificata di inizio di attività" al Ministero finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Sono altresì ammessi a partecipare i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), i consorzi o altre aggregazioni, ivi incluse quelle volte anche alla realizzazione di collaborazioni tecniche e commerciali, i quali devono impegnarsi, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, ad assumere una forma giuridica stabile, compresa quella della società consortile, prima del rilascio dei diritti d'uso.

ART. 3

(Domanda di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro 15 giorni solari dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla Divisione IV della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito bandioperatorilocali.mise.gov.it, in cui sono fornite le necessarie istruzioni per la compilazione della domanda.
2. Per essere valida, la domanda di partecipazione deve contenere tutte le informazioni richieste nell'ambito della procedura informatizzata, che costituisce parte integrante del presente bando, e deve essere corredata dal

Piano tecnico e da ogni altra documentazione ed informazione richieste dal presente bando e dall'**Allegato 1** che ne costituisce parte integrante.

3. I soggetti partecipanti sono tenuti a fornire al Ministero, in allegato alla domanda, l'*“Offerta di servizio”* che si impegnano ad applicare ai fornitori di servizi audiovisivi (FSMA), in cui sono specificate le condizioni tecnico-economiche del servizio offerto, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva, secondo il fac-simile, **Allegato 2**, che costituisce parte integrante del presente bando. Tale Offerta di servizio non concorrerà a formare il punteggio ai fini del collocamento in graduatoria, ma sarà soggetta a pubblicazione sul sito del Ministero in caso di aggiudicazione della presente procedura.
4. Ognuno dei soggetti partecipanti alla presente procedura dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, secondo le modalità indicate all'articolo 4, pari ad una percentuale del 10% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico di cui all'art. 8 e per garantire la piena operatività della rete. Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell'esclusione per le società non ammesse alla gara.
5. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società.

ART. 4

(Deposito cauzionale)

1. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titolo di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli devono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).
2. In alternativa al deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi, la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta e dovranno

altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di avere preso integralmente conoscenza del bando.

ART. 5

(Presentazione della domanda)

1. I soggetti partecipanti alla procedura devono dichiarare, nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione:
 - a) la propria identità giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA, estremi di iscrizione nel registro delle imprese, recapiti telefonici, indirizzo posta elettronica certificata, persona di riferimento con l'indicazione della qualifica e dei recapiti (telefono, indirizzo email);
 - b) in caso di partecipazione a più di una procedura per la medesima area tecnica, in cui le reti (di primo e/o secondo livello) richieste presentano sovrapposizione territoriale, anche solo parziale, l'ordine di preferenza per ciascuna delle reti indicate;
 - c) gli estremi dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisiva, ovvero della "segnalazione certificata di inizio di attività" presentata *ex* articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione;
 - d) assenza delle condizioni di esclusione di cui al successivo art. 6.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - a) nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in forma di atto pubblico dell'aggregazione di due o più operatori di rete, ovvero, copia della scrittura privata a firma autenticata tra gli operatori di rete che si presentano in forma associata;
 - b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle Imprese, con attestazione da parte dello stesso Ufficio dell'avvenuto deposito. Nel caso di soggetti che partecipano alla gara in forma aggregata da parte di due o più operatori la suddetta documentazione dovrà essere presentata per ciascun operatore;
 - c) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
 - d) copia dell'Offerta di servizio di cui all'**Allegato 2**;
 - e) tutte le informazioni e i dati richiesti nell'**Allegato 1**;
 - f) tutta la documentazione rilevante per le finalità di cui all'articolo 4;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 6.
 - h) dichiarazione da parte del rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali.
3. La domanda di partecipazione, che dovrà essere presentata nelle modalità definite dall'art. 3 comma 1, viene sottoposta a cifratura prima di essere memorizzata nel sistema informatico di acquisizione. Tale operazione assicura

la segretezza delle informazioni presenti nella domanda, che verranno rivelate solo dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione in fase di valutazione delle domande da parte della Commissione esaminatrice di cui all'Art.7.

4. Il sistema informatico di acquisizione, successivamente alla sottomissione della domanda, invia una PEC all'indirizzo di posta certificata indicato dal partecipante in fase di registrazione, allegando la ricevuta elettronica che attesta la presa in carico della domanda tramite l'assegnazione di un codice univoco di identificazione.
5. Nel caso di presentazione di più domande di partecipazione ad un medesimo bando, ai fini della valutazione, la Commissione prenderà in esame solo la domanda pervenuta per ultima in ordine temporale.

ART. 6

(Condizioni di esclusione dalla procedura)

1. Non possono partecipare alla presente procedura:
 - a) gli operatori di rete che siano destinatari di dichiarazione di fallimento, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio;
 - b) gli operatori di rete che non siano in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) gli operatori di rete i cui rappresentanti legali abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
2. Sono altresì esclusi gli operatori che:
 - a) non rispettino i punti di verifica (PDV) che l'AGCom ha identificato per la rete oggetto del presente bando (articolo 1, comma 2 del PNAF);
 - b) non garantiscano la possibilità, da parte della Commissione esaminatrice di cui all'Articolo 7 di verificare e replicare i risultati riguardanti la copertura e il rispetto dei PDV forniti dall'Operatore;
 - c) non assicurino gli obblighi di copertura della popolazione, di cui all'art. 11, comma 2, sulla base delle elaborazioni specificate all'**Allegato 1**.
3. L'eventuale esclusione dalla presente procedura sarà comunicata all'interessato, entro 7 giorni, con provvedimento motivato emanato dal responsabile della procedura su segnalazione della Commissione esaminatrice.

ART. 7
(Commissione esaminatrice)

1. Le domande presentate saranno valutate da un'apposita Commissione, denominata Commissione per l'Area Tecnica n. 4a (Trento), ed incaricata dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze relative alle reti di primo e secondo livello dell'Area Tecnica n. 4a, in applicazione dei criteri e delle regole di cui agli articoli 8 e 9 del presente bando.
2. Tale Commissione sarà nominata, a seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande, dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero con apposito provvedimento e sarà formata da tre componenti esperti nelle materie rilevanti nella presente procedura.

ART. 8
(Criteri di selezione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, la selezione degli operatori di rete avviene in base ai seguenti criteri:
 - a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale nel rispetto, pena esclusione, delle indicazioni fornite nell'**Allegato 1** (*"Criterio (B) Redazione di un piano tecnico"*);
 - c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
 - d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
 - e) tempi previsti per la realizzazione delle reti e per la loro piena operatività.
2. Ai criteri di selezione di cui al precedente comma 1 sono attribuiti i punteggi indicati nella **Tabella 1** riportata nell'**Allegato 1**, nel quale sono anche fornite le specifiche tecniche relative ai suddetti criteri.
3. Il punteggio attribuito a ciascun criterio di selezione sarà a sua volta suddiviso in punteggi parziali riportati nella **Tabella 2** contenuta nel medesimo **Allegato 1**.
4. I dati relativi ai criteri di cui al comma 1 devono essere riportati, mediante procedura informatizzata, nel rispetto delle regole e specifiche tecniche indicate nell'**Allegato 1** e, ove richiesto, corredati, a pena di esclusione, dalla relativa documentazione.
5. Nel caso di RTI, consorzi e altre aggregazioni i criteri di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo possono essere soddisfatti cumulativamente dai soggetti che li compongono. La Commissione aggiudicatrice terrà conto, anche in forma premiante, delle caratteristiche di ciascuno dei soggetti

partecipanti a tali forme di aggregazione, in base ai criteri specificati nell'**Allegato 1**.

6. Le richieste di chiarimenti inerenti la presente procedura di gara potranno essere formulate entro 5 giorni solari dalla data di pubblicazione del presente bando ed inoltrate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: rup_bando_operatori@mise.gov.it. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre detto termine non verranno prese in considerazione. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero.
7. La Commissione potrà richiedere in forma scritta, tramite l'indirizzo di posta certificata fornito nella domanda di partecipazione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei dati presenti nella domanda di partecipazione e nella documentazione alla stessa allegata. A tale eventuale richiesta il destinatario dovrà dare seguito entro un termine di 7 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancato soddisfacimento delle richieste formulate, la Commissione attribuirà al soggetto destinatario della richiesta, ove possibile, in base alle informazioni in suo possesso, il punteggio oggettivamente attribuibile alle voci della Tabella 1 o alle sottovoci della Tabella 2 cui la richiesta si riferisce, ovvero punteggio nullo nel caso in cui le informazioni disponibili non consentono di apprezzare in alcun modo dette voci o sottovoci.

ART. 9

(Regole per l'aggiudicazione del diritto d'uso)

1. Ad esito dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 e a seguito della redazione della graduatoria redatta dalla Commissione per l'Area Tecnica n. 4a, al fine di garantire la promozione della concorrenza e il pluralismo dell'informazione, l'aggiudicazione del diritto d'uso avviene mediante l'applicazione delle seguenti regole:
 - a) in una medesima area tecnica è preclusa l'aggiudicazione ad uno stesso soggetto di più reti di primo livello;
 - b) in una medesima area tecnica è preclusa l'aggiudicazione ad uno stesso soggetto di entrambe le tipologie di reti (primo e secondo livello);
 - c) in una medesima area tecnica, in caso di sovrapposizioni territoriali tra reti di secondo livello, è preclusa l'aggiudicazione ad uno stesso soggetto di più di una di tali reti.
2. Le regole che precedono non trovano applicazione nel caso in cui un solo soggetto risulti ammesso in graduatoria.
3. Le regole di cui al comma 1 valgono anche per i soggetti che partecipino in forma associata (RTI, consorzi, altre aggregazioni) ovvero in virtù di partecipazioni, anche di minoranza, di società aggiudicatarie.
4. Il Ministero rilascia il diritto d'uso in base alla graduatoria redatta applicando i criteri di cui all'articolo 8, procedendo allo scorrimento della stessa graduatoria, ove trovino applicazione le regole di cui al comma 1.

5. La graduatoria adottata dalla Commissione a seguito della presente procedura sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero.

ART. 10

(Pubblicazione degli esiti della procedura)

1. La graduatoria e il provvedimento di aggiudicazione del diritto d'uso sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito del Ministero www.mise.gov.it, area tematica Comunicazioni.
2. L'ammissione e l'eventuale esclusione dalla presente procedura sono comunicate all'interessato, la seconda con provvedimento motivato.

ART. 11

(Obblighi degli aggiudicatari e relative sanzioni)

1. L'operatore aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno funzionamento delle reti, adottando le codifiche e gli standard DVB-T2/HEVC, entro i termini previsti dalla *RoadMap*, ai sensi dell'art. 1, comma 1032, della Legge di Bilancio 2018. Il mancato rispetto di tale obbligo, in quanto determina la violazione di quanto disposto all'Allegato 1, lett. B, p. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, comporta l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9 del Codice medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del TUSMAR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, l'operatore aggiudicatario della presente procedura dovrà coprire almeno il 90% della popolazione dell'area tecnica interessata; tale livello di copertura dovrà essere raggiunto entro i 3 anni successivi alla data di attivazione della rete, con una progressione che deve essere indicata nel piano tecnico allegato alla domanda di partecipazione. In ogni caso la rete dell'operatore aggiudicatario dovrà coprire almeno l'80% della popolazione dell'area interessata, secondo le tempistiche specificate all'**Allegato 1**. L'operatore aggiudicatario dovrà presentare entro i 12 mesi successivi alla data dell'aggiudicazione e, in seguito, allo scadere di ogni anno successivo, l'evoluzione della realizzazione della rete ed il raggiungimento delle coperture dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Il valore dichiarato della copertura della popolazione sarà verificato dalla Commissione secondo le modalità specificate nell'**Allegato 1**. Il mancato rispetto degli obblighi di copertura, di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 98, comma 8 del Codice delle comunicazioni, nonché la revoca ai sensi del comma 12 del medesimo art. 98.
3. L'operatore aggiudicatario si impegna a cedere capacità trasmissiva ai FSMA, che ne facciano richiesta, selezionati, secondo i vincoli e gli obblighi

definiti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 1034 della Legge di Bilancio 2018. L'operatore deve rispettare quanto definito nell'Offerta di servizio e gli obblighi di utilizzo effettivo della capacità trasmissiva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 e dall'Allegato 1, lett. B, p. 7 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti da tali disposizioni, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 14, comma 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

4. L'operatore aggiudicatario è altresì tenuto a rispettare ogni vincolo previsto dal PNAF e, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del PNAF l'insieme dei vincoli radioelettrici, costituito dai punti di verifica territoriale, con il relativo valore dell'intensità di campo elettrico cumulativo che non può essere superato dalle reti realizzate. Ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell'articolo 52 del TUSMAR, la violazione dell'obbligo del rispetto di tali vincoli comporta la sospensione del diritto d'uso per un periodo di tre mesi; trascorso tale periodo, l'eventuale reiterazione della condotta determina la revoca del diritto d'uso. Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati.
5. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle reti indicati nella domanda di partecipazione comporta la revoca del diritto d'uso, ferma restando l'applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dagli articoli 97 e 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, anche con riferimento all'utilizzo legittimo di tutti gli impianti che compongono la rete, sia quelli esistenti sia quelli per i quali è necessario ottenere le autorizzazioni previste dall'ordinamento.
6. Nel caso in cui l'operatore aggiudicatario affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall'aggiudicatario nel piano tecnico.

ART. 12

(Durata e trasferibilità del diritto d'uso)

1. Il diritto d'uso rilasciato ad esito della presente procedura diverrà operativo nell'arco temporale settembre-dicembre 2021, in base a quanto previsto dalla *RoadMap*, ai sensi dell'art. 1, comma 1032, della Legge di Bilancio 2018.
2. Tale diritto d'uso avrà durata pari a 10 anni rinnovabile, coerentemente con l'art. 4, comma 1 della Delibera AgCom 129/2019/CONS e in conformità all'articolo 1, comma 1031-ter della Legge di Bilancio 2018 e al Codice delle comunicazioni elettroniche. Tale durata sarà calcolata a partire dalla data di

completa attuazione del PNAF, a prescindere dalla effettiva data di rilascio del diritto d'uso.

3. Il diritto d'uso potrà essere ceduto a terzi, non prima che siano decorsi cinque anni dal rilascio e a condizione che il subentrante rispetti gli obblighi di cui all'articolo 11 del presente bando.

ART. 13

(Pubblicazione del bando)

1. Dell'adozione del presente bando viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. I testi integrali del presente bando e dei relativi Allegati sono disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it all'interno dell'area tematica "Comunicazioni".

Roma, 20/07/2021

Il Dirigente
Dott. Giovanni Gagliano